



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA ANTONINI"



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE

A.S. 2025/2026



Via Repubblica, 6 28923 Verbania – Tel. 0323/571282
E-mail: vbic81400t@istruzione.it
PEC: vbic81400t@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: VBIC81400T – CF: 93034770037 - CUF: UFEBKL





Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA ANTONINI"



1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

- Legge 107/2015
- Dlgs 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- DM 741/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2017, n. 741;
- DM 742/2017: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2017, n. 742;

2. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. CRITERI PER FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME

In base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del Dlgs 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Esso concorre in misura del 50% al voto finale conclusivo del ciclo di studio.

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame partendo dalla media (espressa anche con i decimali) conseguita negli scrutini

finali dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Nel calcolo occorre tener conto che:

- Si considera (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente;
- Sono esclusi dal computo il giudizio di comportamento e il giudizio di Religione;
- Si calcolano solo le medie annuali degli anni conclusi con l'ammissione alla classe successiva.

Per valorizzare l'evoluzione del percorso nel triennio, la media tra le medie annuali è **ponderata** in modo che quella dell'ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due anni precedenti

CALCOLO MEDIA PONDERATA	PESO
La media dei voti del primo anno	20%
La media dei voti del secondo anno	30%
La media dei voti del terzo anno	50%

➤ Allievi trasferiti

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, non potendo conoscere le eventuali discipline insufficienti portate al 6 per voto a maggioranza del Consiglio di Classe, il calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

1. alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno: la media ponderata comprende:
 - La media dei voti del secondo anno 30%
 - La media dei voti del terzo anno 70%
2. alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno: la media ponderata comprende:
 - La media dei voti del terzo anno 100%.

➤ Regole generali di applicazione degli arrotondamenti

Al fine di conferire la debita considerazione all'intero percorso scolastico, l'Istituto adotta un sistema mobile di soglie di arrotondamento, tali da rispettare i seguenti criteri:

- Sostenere gli allievi che manifestano fragilità scolastiche, evitando l'applicazione di arrotondamenti tali da introdurre ulteriori elementi di svantaggio.
- Compensare la non linearità del sistema valutativo, che ponendo il voto "10" come limite invalicabile, tende a sfavorire gli allievi che desiderano mantenere un profilo di eccellenza.

Di norma - in assenza di valutazioni insufficienti - ne derivano quindi i seguenti arrotondamenti:

ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME		
MEDIA FINALE PONDERATA	ARROTONDAMENTO	VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME
da 6,00 a 6,49	in difetto	6
da 6,50 a 6,99	in eccesso	7
da 7,00 a 7,49	in difetto	7
da 7,50 a 7,99	in eccesso	8
da 8,00 a 8,40	in difetto	8
da 8,41 a 8,99	in eccesso	9
da 9,00 a 9,30	in difetto	9
da 9,31 a 10	in eccesso	10

➤ **Arrotondamenti in presenza di una o più discipline con esito insufficiente.**

In caso di presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe potrà valutare se arrotondare in difetto o in eccesso, a prescindere dalla media.

Esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame.

Media 1 anno 20 %		Media 2 anno 30 %		Media 3 anno 50 %		MEDIA PONDERATA	VOTO AMMISSIONE
MEDIA	20 %	MEDIA	30%	MEDIA	50%		
6,3	1,26	6,5	1,95	6,4	3,2	6,41 (arrotondamento in difetto)	6
7,2	1,44	7,4	2,22	7,8	3,12	6,78 (arrotondamento in eccesso)	7



4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'Esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

- **Prova scritta di Italiano**

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

- **Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

- **Prova scritta di lingue straniere**

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA ANTONINI"



- **Colloquio**

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

➤ **Alunni con disabilità, DSA, BES**

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

5. VALUTAZIONE DELL'ELABORATO D'ESAME

La sottocommissione d'esame, a partire dai criteri di valutazione fissati per la prova orale, formula la valutazione in decimi della Prove di Esame.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO					
CRITERI		2 PUNTI	3 PUNTI	4 PUNTI	5 PUNTI
VALUTAZIONE ELABORATO	CHIAREZZA ESPOSITIVA DELL'ELABORATO Pianificazione e presentazione (grafica ed estetica) dell'elaborato	L'organizzazione del percorso è poco chiara e la presentazione risulta accettabile.	L'organizzazione del percorso è abbastanza chiara e la presentazione risulta complessivamente adeguata.	L'organizzazione del percorso è strutturata e la presentazione risulta chiara.	L'organizzazione del percorso è ben strutturata e la presentazione risulta funzionale ed efficace.
	COERENZA E ORIGINALITÀ	Il contenuto dell'elaborato risulta complessivamente corretto nella struttura, sviluppa solo aspetti marginali ed è privo di una rielaborazione personale.	Il contenuto dell'elaborato risulta corretto nella struttura, è poco approfondito e presenta una limitata rielaborazione personale.	Il contenuto dell'elaborato risulta corretto nella struttura, è abbastanza ampio ed evidenzia una rielaborazione personale dei contenuti affrontati.	Il contenuto dell'elaborato risulta corretto e coerente nella struttura, è approfondito e rielaborato in modo personale e originale.
VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL' ELABORATO	COMPETENZA NELLA LINGUA ITALIANA: COMUNICAZIONE (esposizione e linguaggio)	L'alunno/a si esprime con qualche difficoltà e in modo non sempre appropriato, dimostrando di trattare le tematiche in modo parziale e/o incerto.	L'alunno/a si esprime con sufficiente chiarezza, utilizza un linguaggio semplice ma appropriato e dimostra di saper trattare le tematiche in modo essenziale.	L'alunno/a si esprime con correttezza e chiarezza, utilizza un linguaggio specifico e dimostra di saper trattare le tematiche in modo adeguato.	L'alunno/a si esprime con coerenza e di efficacia espositiva, utilizza correttamente i linguaggi specifici e dimostra di saper trattare le tematiche in modo ampio e approfondito.
	COMUNICAZIONE NELLE LINGUE COMUNITARIE (ricchezza e padronanza lessicale e semantica nella presentazione)	L'alunno/a si esprime in modo semplice e non sempre corretto utilizzando un lessico essenziale.	L'alunno/a si esprime in modo generalmente corretto, pur con qualche errore; il lessico non è molto ampio ma è appropriato alle situazioni proposte.	L'alunno/a si esprime in modo corretto utilizzando un lessico vario e appropriato ai contesti proposti.	L'alunno/a si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico vario e articolato.
	COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA	Nella discussione l'alunno/a evidenzia, solo se guidato/a, conoscenze essenziali in merito alle tematiche di educazione civica.	Nella discussione l'alunno/a evidenzia discrete conoscenze in merito alle tematiche di educazione civica.	Nella discussione l'alunno/a evidenzia buone conoscenze in merito alle tematiche di educazione civica.	Nella discussione l'alunno/a evidenzia solide conoscenze in merito alle tematiche di educazione civica.
	SPIRITO CRITICO E RIFLESSIVO E CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE	L'alunno/a, anche se guidato, fatica ad esprimere giudizi personali. Collega gli argomenti con difficoltà/solo se guidato.	L'alunno/a è in grado di rielaborare i contenuti in modo essenziale con qualche riflessione personale. Collega gli argomenti in maniera semplice, ma accettabile.	L'alunno/a è in grado di rielaborare i contenuti con buone argomentazioni e riflessioni personali. Collega gli argomenti trattati in modo autonomo e corretto.	L'alunno/a è in grado di rielaborare i contenuti con riflessioni personali e valide argomentazioni. Collega gli argomenti trattati con sicurezza, autonomia e originalità.

ELABORATO D'ESAME PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO	
CRITERI	PUNTEGGIO OTTENUTO
CHIAREZZA ESPOSITIVA DELL'ELABORATO	
COERENZA E ORIGINALITÀ	
COMPETENZA NELLA LINGUA ITALIANA: COMUNICAZIONE (esposizione e linguaggio)	
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE COMUNITARIE (ricchezza e padronanza lessicale e semantica nella presentazione)	
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA	
SPIRITO CRITICO E RIFLESSIVO E CAPACITÀ DI ARGOMENTAZIONE	
PUNTEGGIO TOTALE _____/30	

FASCE DI PUNTEGGIO	VOTO IN DECIMI
12 - 13	4
14 - 16	5
17 - 19	6
20 - 22	7
23 - 25	8
26 - 28	9
29 - 30	10



6. VALUTAZIONE FINALE

Ai fini della determinazione del voto finale (DM 741/2017, art. 13) dell'esame di Stato di ciascun candidato

- la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.
- Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
- Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
- Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore, mentre viene approssimata in difetto all'unità inferiore in tutti gli altri casi.
- La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
- L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

➤ **Attribuzione della lode**

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:

- 1° anno: media del 9
- 2° e 3° anno: media del 10
- Esame di licenza: voto 10/10
- Unanimità della Commissione

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Alessandra Di Giovanni